

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Il Responsabile del procedimento nel nuovo codice

5 OPERE PUBBLICHE

Linee guida e provvedimenti attuativi del Decreto legislativo 50/2016
Pubblicato il Dm che definisce le categorie superspecialistiche
Indirizzi generali di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

8 GIURISPRUDENZA

Aumento di volume per rinforzo dell'edificio e abuso edilizio
Validità del permesso di costruire in contrasto con le Norme tecniche
Sentenze 2016 su responsabilità penali per infortunio nelle scuole

11 AMBIENTE E SICUREZZA

Ricariche di fonti alternative nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni

12 NORMATIVA TECNICA

In vigore la nuova versione del testo unico dell'edilizia
Servizio ad aziende e progettisti per costruire in acciaio

14 VARIE

Ricognizione dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2016

6

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò (Gorizia)
tesoriere	Umberto Natalucci (Pordenone)
segretario	Mauro Ussai (Gorizia)
consiglieri	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Mauro Ussai
consiglieri	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Anna Fossaluzza
tesoriere	Andrea Trame
cons. anziano	Mario Tedeschi
consiglieri	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Mario Bucher
consiglieri	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Urbano
segretario	Andrea della Pietra
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Stefano Guatti Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (iunior)

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Il Responsabile del procedimento nel nuovo codice

Nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22.11.2016 sono state pubblicate le Linee guida n. 3 dell'ANAC, adottate con Determinazione 26.10.2016 n. 1096, in attuazione dell'art. 31, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 18.04.2016 n. 50. Le linee guida recano la disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP (Responsabile unico del procedimento) e ulteriori requisiti di professionalità, in relazione alla complessità dei lavori. Dette Linee guida (anche se non previsto espressamente all'interno del testo, come avrebbe teoricamente dovuto essere), comportano la definitiva abrogazione degli artt. 9 e 10 del Dpr 207/2010, come previsto dal combinato disposto dell'art. 31,

comma 5 e dell'art. 216, comma 8, del 50/2016.

Come puntualizzato dall'Authority, scopo delle linee guida in argomento è valorizzare la figura del RUP, in modo da esaltarne il ruolo di project manager, enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione e delle attività finalizzate ad assicurare unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione ed il controllo dei rischi.

Si riporta di seguito una sintesi schematica dei punti principali delle Linee guida n. 3, con particolare riguardo ai requisiti richiesti per assumere le funzioni di RUP.

Nomina del RUP	Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato <i>prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica</i> e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture. Il RUP deve essere nominato <i>per ogni singola procedura</i> di affidamento di un appalto o di una concessione.
Requisiti di professionalità generali, formazione e assicurazione	Il RUP deve: - essere in regola con gli obblighi relativi alla <i>formazione professionale continua</i> ai sensi del Dpr 137/2012 recante la riforma delle professioni; - essere munito di <i>assicurazione di responsabilità civile professionale</i> per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In ogni caso, il RUP deve essere in possesso di <i>specificata formazione professionale</i> , soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un' <i>adeguata esperienza professionale</i> nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente: - alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo; - nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.
Requisiti di professionalità specifici per appalti e concessioni di lavori	Per importi inferiori a 1.000.000 di Euro: - diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.); - anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Per importi pari o superiori a 1.000.000 di Euro ed inferiori alla soglia comunitaria: - laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali; - abilitazione all'esercizio della professione; - anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori; oppure - diploma di geometra/tecnico delle costruzioni - anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Per importi pari o superiori alla soglia comunitaria: - laurea magistrale o specialistica in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali; - abilitazione all'esercizio della professione; - anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Requisiti di professionalità specifici per appalti e di servizi e forniture e concessioni di servizi	Per importi inferiori alla soglia comunitaria: - diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale; - anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Per importi pari o superiori alla soglia comunitaria: - laurea triennale, magistrale o specialistica; - anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori

	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale; - anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. <p>Per gli affidamenti di lavori e per i servizi attinenti all'Ingegneria e all'Architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico (anche di qualifica non dirigenziale).</p>
RUP e qualifica di Project manager per affidamenti complessi	<p>Le Linee guida ANAC prevedono che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Dlgs 50/2016, <i>a prescindere dall'importo del contratto</i>, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui sopra, la qualifica di <i>Project Manager</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per affidamenti di lavori particolarmente complessi (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo), del Dlgs 50/2016, si tratta di lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali); - per affidamenti di servizi e forniture di particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche (si veda per esempi il punto 7.3.b delle Linee guida in commento). <p>Non viene fatto dalle Linee guida alcun riferimento a percorsi formativi o sistemi di certificazione delle competenze che possano essere idonei ad acquisire la qualifica in questione, né viene chiarito come individuare le concrete fattispecie nelle quali si verterà in casi di <i>"lavori particolarmente complessi"</i>.</p>
Compiti e funzioni specifiche del RUP	<p>Nell'individuazione della disciplina di maggior dettaglio dei compiti del RUP, l'Autorità -nel tentativo di procedere ad una semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti e di rispettare il divieto di <i>gold plating</i>, evitando pertanto l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee- ha preso come <i>base di riferimento le disposizioni del Dpr 207/2010</i>, adattate al nuovo quadro normativo, per garantire continuità rispetto a procedure ormai consolidate, facilitare l'adattamento alle nuove disposizioni ed evitare l'introduzione di nuovi o maggiori oneri a carico delle stazioni appaltanti. Si rinvia per maggiori dettagli alla lettura delle Linee guida, ed in particolare dei punti 5.1.3 e 6 per i lavori e del punto 8.1 per i servizi e le forniture.</p>
Verifica della documentazione amministrativa e verifica delle offerte anomale	<p>L'ANAC fornisce indicazioni particolari in merito ai compiti del RUP ed alle sue funzioni relativamente all'attività di verifica delle offerte anomale. In particolare:</p> <p><i>documentazione amministrativa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito <i>ad hoc</i> oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; <p><i>offerte anomale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata <i>ad hoc</i>; - nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice.
Incompatibilità partecipazione a commissioni di gara	<p>In applicazione dell'art. 77, comma 4, del Codice, il ruolo di RUP è di regola incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice.</p>
Possibile coincidenza tra RUP, progettista e direttore dei lavori o dell'esecuzione	<p>Ferma restando l'applicazione delle norme che individuano i casi in cui il RUP può procedere alla verifica della progettazione, si prevede che in determinati casi il RUP possa coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori o dell'esecuzione, alle condizioni di seguito indicate.</p> <p>Per i lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta; - esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento; - specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento. <p>Non può esserci coincidenza nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico; - progetti integrali; - interventi di importo superiore a 1.500.000 di Euro. <p>Per i servizi e le forniture: in questi casi la coincidenza tra le figure in questione è la regola. Si prevede peraltro che il RUP non possa coincidere con il direttore dell'esecuzione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni di importo superiore a 500.000 Euro; - interventi particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico; - prestazioni che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze; - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; - ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Linee guida e provvedimenti attuativi del Decreto legislativo 50/2016

I Dlgs 18.04.2016, n. 50, cd. "Nuovo Codice dei contratti pubblici", prevede una moltitudine di provvedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50 sono quelli indicati direttamente all'interno del testo, ma altri potranno essere emanati anche ove non espressamente previsto). Alcuni provvedimenti attuativi sono redatti dall'ANAC e poi in alcuni casi "recepiti" dal Governo sotto forma di decreto ministeriale ed

in altri casi emanati direttamente dall'ANAC stessa. Altri provvedimenti attuativi sono invece previsti direttamente nella competenza del Governo, come decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro competente.

Di seguito si riporta in tabella l'elenco dei provvedimenti emanati o in corso di emanazione, con indicazioni sull'iter e il link al testo completo.

OGGETTO	PREVISTO DA	STATO DELL'ITER
Categorie "super specialistiche"	Articolo 89, comma 11	Emanato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.11.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.01.2017, n. 3 ed in vigore dal 19.01.2017
Grave illecito professionale	Articolo 80, comma 13	Emanato (Linee guida n. 6) con la Determinazione ANAC 16.11.2016, n. 1293, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3.01.2017, n. 2.
Albo dei commissari di gara	Articolo 78, comma 1	Emanato (Linee guida n. 5) con la Determinazione ANAC 16.11.2016, n. 1190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3.12.2016, n. 283.
Affidamenti sotto soglia	Articolo 36, comma 7	Emanato (Linee guida n. 4) con la Determinazione ANAC 26.10.2016, n. 1097, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23.11.2016, n. 274.
Compiti specifici del RUP	Articolo 31, comma 5	Emanato (Linee guida n. 3) con la Determinazione ANAC 26.10.2016, n. 1096, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22.11.2016, n. 273. Comunicato ANAC del 14.12.2016 recante chiarimenti applicativi
Offerta economicamente vantaggiosa	Non previsto dal Dlgs 50/2016	Emanato (Linee guida n. 2) con la Determinazione ANAC 21.09.2016, n. 1005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11.10.2016, n. 238.
Affidamento servizi di ingegneria e di architettura	Non previsto dal Dlgs 50/2016	Emanato (Linee guida n. 1) con la Determinazione ANAC 14.09.2016, n. 973, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.09.2016, n. 228. Comunicato ANAC del 14.12.2016 recante chiarimenti applicativi
Composizione e modalità di funzionamento della "cabina di regia"	Articolo 212, comma 5	Emanato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.08.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.08.2016, n. 203
Determinazione dei corrispettivi per le attività di progettazione ed i servizi tecnici	Articolo 24, comma 8	Emanato con il decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016, n. 174 ed in vigore dal 27.07.2016
Elenco enti che operano con società in house	Articolo 192, comma 1	Consultazione terminata il 20.12.2016 Testo licenziato dall'ANAC il 28.12.2016. L'ANAC si è avvalsa della facoltà di ricorrere ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.
Requisiti operatori per servizi di Architettura e Ingegneria	Articolo 24, comma 2	Schema adottato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e sottoposto al parere dell'ANAC (Adunanza 7.09.2016). Parere del Consiglio di Stato in data 3.11.2016 favorevole con alcune osservazioni.

Ricorso a procedure negoziate senza bando per forniture e servizi infungibili	Non previsto dal Dlgs 50/2016	Consultazione terminata il 30.11.2015. Testo successivamente aggiornato con il Dlgs 50/2016, licenziato dall'ANAC il 14.09.2016. L'ANAC si è avvalsa della facoltà di ricorrere ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter esprimere il proprio avviso, stante la necessità di riavviare le consultazioni, effettuate in epoca troppo risalente, e conseguentemente di aggiornare il testo del provvedimento e la relativa relazione.
Attività del Direttore dei lavori	Articolo 111, comma 1	Consultazione terminata il 16.05.2016 Testo licenziato dall'ANAC il 21.06.2016 ed inviato al Ministero per emanazione come Dm Il Ministero ha inviato al Consiglio di Stato che a sua volta ha reso il parere in data 3.11.2016. Il parere lascia intendere la necessità di una profonda revisione del documento.

Publicato il Dm che definisce le categorie superspecialistiche

Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10.11.2016, n. 248, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.01.2017. Si tratta di uno dei decreti più attesi, tra i numerosi provvedimenti attuativi la cui emanazione è prevista dal Dlgs 50/2016, cioè quello relativo alla definizione dell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità quali strutture, impianti e opere speciali, nonché alla definizione dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (cd. categorie "superspecialistiche", o anche categorie "SIOS"), previsto dall'art. 89, comma 11, del Dlgs 50/2016. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.01.2017) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Fino alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto hanno continuato ad applicarsi -ai sensi dell'art. 216, comma 15, del Dlgs 50/2016- le disposizioni di cui all'art. 12 del DI 47/2014 (convertito dalla L. 80/2014), ora superato, che contiene due utili tavole sinottiche che riepilogano schematicamente le regole per la qualificazione nelle categorie di opere generali e specializzate diverse dalla prevalente. Dalla lettura in combinato disposto dell'art. 89, comma 11 e dell'art. 105, comma 5, del Dlgs 50/2016, si evince che per le opere rientranti nelle categorie superspecialistiche -qualora il relativo valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara- non è consentito fare ricorso

né all'avvalimento né al subappalto, ove l'importo di quest'ultimo superi il 30% delle opere; inoltre il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Il decreto si porta in sostanziale analogia con l'impianto normativo precedente al nuovo Codice, ma con l'introduzione di alcune novità di rilievo. L'elenco delle SIOS passa dalle precedenti 13 a 15 categorie, tramite l'inserimento delle categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermande e simili) e OS 32 (Strutture in legno), mentre resta invariato l'elenco delle strutture, impianti ed opere contenute nell'art. 12 del DI 47/2014. Inoltre vengono individuati alcuni requisiti di specializzazione per l'esecuzione delle opere superspecialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico; disponibilità ove pertinente di adeguati stabilimenti industriali. Il tutto, sulla falsariga del Dlgs 50/2016, volta a garantire la competenza di tutti i soggetti coinvolti nelle gare pubbliche. In merito alla categoria OG11 (impianti tecnologici) viene sostanzialmente riproposto il testo dell'art. 79, comma 16, del 207/2010, al momento ancora vigente, fatta eccezione per la parte relativa alla individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara. Il decreto, secondo il Ministero proponente, è volto a risolvere "due ordini di criticità", consistenti nell'esigenza di "garantire una adeguata competenza nella realizzazione di opere che hanno un particolare impatto sull'incolumità e sulla salute pubblica" e nella necessità di tutelare, al contempo, "la concorrenza nel mercato degli appalti e, dunque, l'accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE". La ratio sottesa alla predisposizione del decreto in esame

deve pertanto essere rinvenuta anche nella necessità di trovare un corretto “bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche”, individuando un elenco di opere superspecialistiche che tenga conto dell’esigenza di salvaguardare sia il “patrimonio culturale” del Paese, sia “l’incolumità dei lavoratori addetti” alla realizzazione degli interventi, sia, infine, “l’incolumità pubblica” in relazione alla circostanza che alcune di tali opere vanno ad incidere su un contesto “ad elevato rischio sismico ed idrogeologico”.

Il Consiglio di Stato, nel condividere questa impostazione di fondo, ha rilevato che l’effettivo conseguimento di un corretto bilanciamento fra i predetti interessi, così come gli effetti della disciplina in questione sulle imprese, potranno essere valutati, a seguito della concreta applicazione del decreto in esame, tramite l’analisi di alcuni specifici indicatori quali il numero dei contratti stipulati concernenti le opere

superspecialistiche, ricavabile dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed il numero degli eventuali contenziosi che scaturiranno dall’applicazione della normativa in esame.

Pertanto, in relazione a quanto precede, il Consiglio di Stato ha valutato positivamente la scelta di sottoporre l’atto normativo ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all’esito del quale si procederà all’aggiornamento del suo contenuto, sia in ragione della circostanza che il contesto normativo nel quale si inserisce il presente decreto potrebbe mutare a seguito della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Dlgs 50/2016, sia in considerazione del fatto che tale previsione potrebbe risultare utile al fine di superare le problematiche paventate da alcune associazioni di settore nel corso del procedimento prodromico alla stesura del provvedimento.

Indirizzi generali di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Con il decreto 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara (di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice), di cui agli articoli 70, 71 e 98 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il decreto individua, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati sia in riferimento alla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti pubblici, che alla piattaforma ANAC (di cui all’art. 73, comma 4, del codice). Ai sensi dell’art. 29 del codice, gli stessi sono pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

L’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.

Si ricorda che gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale relativa ai contratti, con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata:

- a) per gli avvisi e i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- b) per gli avvisi e i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129

del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:

- a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea ai sensi dell'art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale;
- b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;

- c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Aumento di volume per rinforzo dell'edificio e abuso edilizio

Il Consiglio di Stato interviene su di un tema molto delicato -quello degli adeguamenti antisismici- affermando il principio secondo cui i cd. "volumi strutturali", realizzati per dare maggiore solidità al fabbricato e renderlo antisismico, non costituiscono abuso edilizio se non di carattere "marginale", e che in ogni caso l'eventuale sanzione deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito dai proprietari, che deve essere valutato solo in relazione al costo della demolizione dell'abuso.

La vicenda trae origine dalla controversia insorta tra un Comune ed i proprietari di un edificio ai quali era stato rilasciato un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio, ma che in fase esecutiva avevano realizzato alcune varianti in corso d'opera non autorizzate, per motivi di natura tecnica (e cioè il raggiungimento di un corretto equilibrio statico).

Tali varianti, invero, non avevano determinato alcun aumento di superficie utile, in quanto la maggiore altezza era stata determinata solo da un aumento degli spessori dei solai, finalizzato a rendere la struttura antisismica.

La Sentenza afferma che, nel caso di specie, l'abuso è consistito solo nella realizzazione di un modesto maggior volume determinato da un incremento dello spessore delle strutture portanti e dei solai. Esso, come detto, non ha comportato la realizzazione di una maggiore superficie utile e, conseguentemente, di un beneficio per i proprietari, ma è stato finalizzato solo ad incrementare la sicurezza.

Alla luce di quanto sopra, non appare condivisibile per la Corte, l'impostazione dell'amministrazione comunale che, per quantificare la sanzione, ha trasformato la maggiore volumetria realizzata in metri quadrati, optando per l'applicazione di una logica commerciale e di mercato. In altri termini, il Comune si è posto nella

logica di dover tramutare comunque in superficie metrica la maggior volumetria riscontrata nell'edificio, per poi ricavare il valore economico di tale maggiore superficie, e ciò anche se nel caso di specie all'interno dell'immobile, come detto, non era stata ricavata maggiore superficie utile.

In particolare il ragionamento seguito dall'Amministrazione comunale è stato il seguente: qualora la proprietà abbattesse l'edificio ristrutturato, ed ampliato all'esterno dal punto di vista volumetrico, e qualora la stessa subito dopo lo ricostruisse, questa volta però rinunciando a parte della maggiore volumetria per ricavarne, sostitutivamente, maggiore superficie utile interna, si paleserebbe a quel punto l'entità del "profitto" al momento non visibile.

Una simile interpretazione è stata rigettata dai giudici amministrativi, che hanno evidenziato come una simile scelta del privato -ove mai fosse stata vera l'ipotesi prefigurata dal Comune- si sarebbe tradotta in un comportamento autolesionistica, in quanto lo stesso avrebbe rinunciato alla maggior robustezza dell'edificio a vantaggio di una piccola maggiore estensione interna della sua superficie utile.

Secondo i giudici amministrativi, invece, l'importo della sanzione applicabile deve essere esclusivamente parametrato al profitto conseguito dai proprietari. Nel caso di specie, il profitto è rappresentato unicamente dal mancato esborso dell'importo relativo ai costi della demolizione della sola opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica. Il profitto intravisto dal Comune avrebbe comportato in realtà, ad avviso del Consiglio di Stato, il sacrificio di una utilità ben maggiore, quella relativa alla maggiore robustezza dell'edificio dal punto di vista antisismico.

Validità del permesso di costruire in contrasto con le Norme tecniche

Un Comune rilasciava un permesso di costruire ad un'impresa per la realizzazione di un fabbricato destinato ad uffici. Successivamente, il provvedimento veniva sospeso dal Comune che riteneva necessari approfondimenti istruttori sullo stesso. Trascorso il periodo di 45 giorni e non avendo ricevuto alcuna informazione dal Comune, l'impresa riprendeva i lavori e quindi completava l'intervento.

A distanza di oltre 7 anni il Comune torna sulla questione e valuta l'area come non urbanizzata: si rende necessaria l'approvazione del piano particolareggiato richiesto dalle Nta del PRG.

Dispone, dunque, l'annullamento del permesso di costruire e la demolizione delle opere realizzate, nonostante alcune di esse fossero già state vendute ad alcuni privati cittadini. L'impresa costruttrice, insieme ai proprietari degli immobili, contesta l'ingiunzione di demolizione, presentando ricorso al Tar della Campania, che però lo respinge.

La ricorrente, pertanto, si appella al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3997/2016 si esprime sul ricorso presentato dall'impresa. La ricorrente ritiene che il Comune, avendo rilasciato il permesso di costruire, abbia considerato implicitamente l'area compiutamente urbanizzata senza ritenere necessaria la previa

approvazione del piano esecutivo.

Ancora, secondo l'impresa, la prescrizione del PRG, sulla previa necessaria approvazione dei piani particolareggiati, è stata superata poiché la necessità dello strumento attuativo dipende dalla situazione concreta in cui lo stesso è destinato ad operare e quindi dal grado effettivo di edificazione e di completezza delle opere di urbanizzazione in relazione al peso insediativo della cui realizzazione si tratta. La stessa valutazione sarebbe stata operata dall'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire e quindi ritenuto, salvo poi contraddirsi, l'area come urbanizzata.

I giudici di Palazzo Spada, richiamano la pregressa giurisprudenza amministrativa, che individua situazioni in presenza delle quali il permesso di costruire può essere legittimamente rilasciato anche in assenza del piano attuativo, tenendo conto del grado di urbanizzazione dell'area.

Pertanto il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell'impresa ricorrente, cassando la Sentenza di primo grado.

Prima di rilasciare il permesso di costruire il Comune avrebbe dovuto considerare indispensabile la previa adozione del piano attuativo e verificare lo stato reale di urbanizzazione della intera zona.

Sentenze 2016 su responsabilità penali per infortunio nelle scuole

Si riportano due Sentenze della Cassazione Penale, emesse nel corso del 2016, che accertano le responsabilità per infortuni occorsi negli istituti scolastici.

Cassazione Penale, Sez. IV, 21 gennaio 2016 n.

2536 - Convitto Nazionale de L'Aquila crollato a seguito del terremoto: rischio sismico e prevedibilità dei terremoti quali "eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi".

L'evento risale alla notte del 6 aprile 2009, quando "a seguito di una violenta scossa sismica, l'edificio che ospitava il Convitto nazionale in L'Aquila subiva rilevanti crolli di porzioni di muratura e dei solai, a seguito dei quali derivavano gli eventi lesivi oggetto del processo".

Secondo la Cassazione, al Dirigente scolastico del Convitto va ricondotto il "profilo di colpa afferente alla mancata adozione di iniziative in prossimità dell'evento, volte a sottrarre i giovani alla rovina dell'edificio."

Va tenuto presente che "la proprietà dell'edificio è del Convitto nazionale, ente giuridico pubblico presieduto da un rettore." In base alla legge, infatti, "tutte le istituzioni scolastiche vengono poste sotto la cura delle amministrazioni Provinciali, ma quelle appartenenti a soggetti diversi dagli enti territoriali non vengono trasferite in proprietà alle Province." E "sono previste convenzioni per disciplinare il rapporto tra Ente proprietario e Provincia. Dunque i convitti, istituzioni educative ma non scolastiche, sono configurati come enti autonomi con sedi di loro proprietà." In questo quadro, "il dirigente

scolastico ha numerosi obblighi definiti dal Dlgs 81 del 2008, art.2 e dal Dm n. 292 del 1996, art. 1: egli riveste la qualità di datore di lavoro. La rilevanza di tale normativa è stata recepita dalla circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999" che "si inserisce nella normativa di riferimento costituita dal richiamato Dlgs 81/2008 e da alcuni decreti ministeriali attuativi." Secondo la Corte, "vi è dunque in primo luogo un obbligo di valutazione dei rischi da esprimere in apposito documento con la collaborazione del responsabile della sicurezza." Inoltre, "gli obblighi in questione si intendono assolti ai sensi del Dlgs 81, art.18, comma 3, con la richiesta di opportuni interventi nei confronti delle amministrazioni competenti; fermo restando l'obbligo di garantire nelle more dell'intervento richiesto un equivalente livello di sicurezza e, nel caso in cui ciò non sia possibile, di interrompere l'attività." Va aggiunto poi che "i consulenti hanno posto in luce la vetustà costruttiva e la scadente qualità del manufatto, come documentato anche dal crollo di numerosi solai, del tetto, di murature portanti."

Il dirigente scolastico non ha solo gli obblighi gravanti sui di lui -quale datore di lavoro- ai sensi del Dlgs 81/2008: "analogo obbligo derivava dalla qualifica di organo di vertice dell'ente proprietario e quindi custode dell'immobile, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica."

In generale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, [...] dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni".

Riguardo al Dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia de L'Aquila, la sua posizione di garanzia era "basata sulla legge e sul contratto." Infatti "rileva la convenzione stipulata nel 2002 tra Provincia e Convitto" che "prevedeva oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche i necessari interventi di ristrutturazione". Inoltre "si parla nel documento anche di verifiche tecnico-strutturali e messa a norma; e ciò rende evidente lo stesso ambito degli interventi di competenza della Provincia".

Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'inesistenza di fondi sufficienti ed i vincoli di carattere culturale ed artistico, secondo la Corte, non potevano limitare l'obbligo di sicurezza per il quale si sarebbero dovute coinvolgere le varie amministrazioni competenti, ed eventualmente attivare la conferenza di servizi per affrontare in modo complessivo il problema. E comunque, se a causa di qualche ostacolo non fosse stato possibile alcun intervento significativo ed efficace, ne doveva conseguire la segnalazione all'ente di appartenenza, al vertice del Convitto ed agli organi amministrativi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di inibizione all'uso della struttura e dichiarazione di inagibilità. "Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i terremoti, anche di rilevante intensità, sono eventi

rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come accadimenti eccezionali ed imprevedibili quando si verificano in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente classificate come sismiche (particolarmente Sez. 4, del 27.01.2010 n. 24732, Rv. 248115). In breve, si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi (Sez.4, 16.11.1989 n.17492, Rv.182859)." In ogni caso, "qualunque valutazione in tale delicata materia va naturalmente rapportata anche a ciascuna peculiare situazione concreta; e di ciò pure il giudice è chiamato a tener conto, come sempre è del resto richiesto nella delicata valutazione sulla colpa. Si vuol dire che la adeguatezza del comportamento dell'agente chiamato a gestire il rischio sismico andrà in ogni caso rapportato alle caratteristiche dell'edificio, alla sua utilizzazione, alle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di verificazione di eventi dirompenti. Insomma, riassuntivamente, si tratterà di valutare tutte le contingenze proprie del caso concreto."

Cassazione Penale, Sez. IV, 22 marzo 2016 n. 12223

- Liceo Darwin di Torino: cedimento della controsoffittatura (che in realtà era un solaio sospeso).

Il fatto consiste "nel cedimento, pressoché totale, della controsoffittatura in laterizio realizzata tra il 1962 ed il 1964 e consistita da tavelloni alti sei centimetri e lunghi un metro e da corree in cemento armato aventi interasse di circa un metro, costituite da un tondo metallico inglobato in un getto di calcestruzzo di circa un centimetro di spessore ed inferiormente da intonaco di finitura, controsoffittatura appesa al sovrastante solaio mediante elementi di sospensione (pendini). Il cedimento si era verificato durante l'intervallo delle lezioni in concomitanza con lo sbattimento della porta di ingresso dell'aula dovuto ad una forte corrente d'aria." A seguito del crollo uno studente era deceduto ed altri studenti avevano riportato lesioni. Erano stati tratti a giudizio alcuni dirigenti della Provincia di Torino e alcuni RSPD succedutisi negli anni.

Il Tribunale di Torino aveva assolto tutti gli imputati ad eccezione di un funzionario della Provincia di Torino nonché Progettista e Direttore dei Lavori per il cambio di destinazione d'uso dell'edificio. Esso individuava "la causa esclusiva del crollo nella presenza di microscopiche fessurazioni denominate cricche nei pendini. Riteneva la penale responsabilità del funzionario sul presupposto che la demolizione dei tramezzi e la realizzazione del locale, poi divenuto aula scolastica, era stata opera dell'imputato quale progettista e direttore dei lavori dell'appalto che prevedeva, ai fini del cambio di destinazione d'uso dell'edificio da seminario a scuola e del passaggio di proprietà del manufatto alla Provincia, la demolizione di alcune stanzette e la creazione di aule ad uso scolastico al piano interessato al crollo, in assenza di alcun nuovo rinforzo." E addebitava inoltre al funzionario "la mancata ispezione del vano sovrastante il controsoffitto accessibile da una botola posta su quest'ultimo."

Il Tribunale aveva invece assolto gli altri imputati, poi condannati, sulla base dell'assunto secondo cui "non si era in presenza di segni di dissesto agevolmente riconoscibili ed in quanto gli stessi avevano fatto legittimo affidamento sull'operato del progettista"; assunto poi smentito dalla Corte d'Appello.

Infatti la Corte d'Appello di Torino aveva confermato la responsabilità del progettista ma aveva condannato anche alcuni altri dirigenti della Provincia di Torino: secondo la Corte, infatti, le cause dell'evento erano da individuarsi "non solo nelle "cricche" più o meno presenti nei pendini, ma nell'eccessivo e irregolare interesse fra questi ultimi, "difetto facilmente percepibile ad un'osservazione visiva" e addebitabile ad una anomalia progettuale.

Inoltre "il controsoffitto crollato non era in realtà un semplice controsoffitto" in quanto "si trattava di un solaio sospeso e non di un semplice controsoffitto."

La Cassazione conferma le sei condanne già stabilite dalla Corte d'Appello.

Secondo la Cassazione "è pacifico che la scuola dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre "datore di lavoro" era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della

posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio.

Ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombando comunque al datore di lavoro (e per lui come si vedrà al RSPP da questi nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività."

La Corte precisa che "ulteriore conferma si rinviene nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che prevede l'obbligo per l'istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l'incolumità dell'utenza.

Si configura insomma una pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone. Tale obbligo è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della inadeguatezza dell'edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto."

Ricariche di fonti alternative nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.01.2017, n. 10 il Dlgs del 16.12.2016, n. 257 volto a recepire la Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

La Direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL - gas naturale liquefatto e GNC, gas naturale compresso) e idrogeno, da attuarsi mediante appositi quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché mediante l'adozione di specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e una serie di requisiti concernenti le informazioni da veicolare agli utenti. Si segnalano di seguito alcuni punti di particolare interesse del provvedimento.

Obbligo di punti di ricarica nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni, adeguamento dei regolamenti edilizi

Si prevede che i Comuni provvedano entro il 31.12.2017 ad adeguare i propri regolamenti edilizi, stabilendo che -con

decorrenza dalla medesima data- per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoria la realizzazione di punti di allaccio per la possibile realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli, con relativi punti di connessione per le vetture negli spazi adibiti a parcheggio coperto o scoperto e nei box auto pertinenziali o no. L'obbligo in questione è previsto per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di primo livello (intervento che interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio) di edifici non residenziali di superficie maggiore di 500 mq nonché di edifici residenziali con più di 10 unità abitative. In particolare per gli edifici residenziali in questione la connettività dovrà essere assicurata almeno per il 20% degli spazi a parcheggio e box.

Sostituzione del parco auto e mezzi pubblici di amministrazioni centrali ed enti locali

Si prevede che le Pubbliche amministrazioni centrali, le

Regioni, gli Enti locali, e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, situate nelle province ad alto inquinamento di particolato -al momento della sostituzione del rispettivo parco auto, autobus, e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani- siano obbligati all'acquisto di almeno il 25% di veicoli alimentati a GNC e GNL, di veicoli elettrici e di veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna, nonché ibridi nel caso degli autobus. La percentuale è calcolata sugli acquisti programmati su base triennale a partire dal 14.01.2017 (data di entrata in vigore del Dlgs 257/2016). Le gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle, mentre sono fatte salve le gare già bandite alla data di entrata in vigore del Dlgs 257/2016, nonché -nelle more della realizzazione delle relative infrastrutture di supporto- le gare le gare bandite entro e non oltre il 30.06.2018, effettuate anche con modalità sperimentali centralizzate.

Punti di ricarica veicoli elettrici

Si prevede l'installazione entro il 31.12.2020 di un adeguato numero di punti di ricarica, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani/suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle reti ed ambiti secondo i criteri definiti nel comma 1 dell'art. 4. Gli ambiti e le reti pensate per la creazione di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico sono stati suddivisi in tre categorie, sulla base delle attuali e previste autonomie dei veicoli elettrici:

- aree urbane e città metropolitane;
- città metropolitane e altre aree urbane, zone periferiche;
- strade extraurbane, statali e autostrade.

Sono poi disciplinati aspetti specifici, quali le specifiche tecniche per i punti di ricarica di potenza standard elevata e la valutazione della necessità di installare punti per la fornitura di elettricità alle navi in stazionamento nei porti.

Fornitura di gas naturale per il trasporto

Il Dlgs 257/2016 prevede:

- la creazione nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna, rispettivamente entro il 31.12.2025 e il 31.12.2030, di un adeguato numero di punti di rifornimento per navi alimentate a GNL adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
- la creazione entro il 31.12.2025 di un numero di adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico per i veicoli pesanti alimentati a GNL;
- la creazione entro il 31.12.2020 di un numero di adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico per i veicoli pesanti alimentati a GNC, su tutto il territorio nazionale nonché nelle reti e secondo i seguenti ambiti: aree urbane e città metropolitane; città metropolitane e altre aree urbane, zone periferiche, strade extraurbane, statali; autostrade;
- la creazione entro il 31.12.2025 di un numero di adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico per i veicoli pesanti alimentati a GNC.

In vigore la nuova versione del testo unico dell'edilizia

E' stata pubblicata la nuova versione del testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) aggiornato alle ultime novità previste dal decreto SCIA 2. Il testo unico dell'edilizia, che raccoglie tutti i principi fondamentali e generali e le disposizioni in materia di attività edilizia, nel corso degli anni (dal 2001 ad oggi) ha subito numerose modifiche e aggiornamenti:

1. Rev. 2.0 del 6 dicembre 2016 (introdotte le modifiche apportate dal Dlgs 222/2016)
2. Rev. 2.1 del 12 dicembre 2016 (sistemati alcuni refusi e migliorata la formattazione del testo)
3. Rev. 2.2 del 15 dicembre 2016 (sistemati alcuni refusi e migliorata la formattazione del testo)
4. Rev. 2.3 del 9 gennaio 2017 (aggiunta nota all'art. 15 - con disposizioni introdotte dal DI 69/2013)

In particolare il provvedimento interviene in diversi punti

tramite rilevanti modifiche al Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), di seguito sintetizzate.

Sostituzione della SuperDIA in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire

La "vecchia" Denuncia di inizio attività (DIA), già tempo addietro sostituita dalla SCIA e che sopravvive attualmente nel Testo unico dell'edilizia solo per gli interventi realizzabili con tale procedura in alternativa al permesso di costruire (cd. "SuperDIA" o più tecnicamente "DIA alternativa al permesso di costruire") viene definitivamente abbandonata in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire. La disciplina pregressa, fatto salvo il mutamento del titolo, rimane sostanzialmente invariata (interventi realizzabili, onerosità del procedimento, possibilità di richiedere comunque per gli stessi interventi il permesso di costruire, ecc.), ed è attuata tramite

modifiche di coordinamento agli artt. 22 e 23 del Dpr 380/2001.

Interventi in edilizia libera e interventi subordinati a Comunicazione di inizio lavori

Molto importanti sono le modifiche che si prevede di apportare in tema:

- viene ampliato il range degli interventi realizzabili in edilizia libera, cioè senza necessità di effettuare alcuna comunicazione all'amministrazione, attraverso l'aggiunta a questi degli interventi ora sottoposti invece a Comunicazione di inizio lavori "semplice" (opere temporanee, finiture e pavimentazioni esterne, pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici, aree ludiche);
- correlativamente viene eliminato il regime della Comunicazione di inizio lavori "semplice" e pertanto la Comunicazione di inizio lavori dovrà essere sempre "asseverata" (CILA), cioè accompagnata dalla dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato relativamente alla conformità dell'intervento da realizzarsi alle norme urbanistiche ed edilizie. La disciplina di tali interventi, sostanzialmente analoga a quella attuale, verrà inserita in un articolo ad hoc, il nuovo art. 6-bis;
- l'individuazione degli interventi sottoposti al regime della CILA avviene peraltro in via "residuale", cioè sono sottoposti a tale regime tutti gli interventi che non siano riconducibili espressamente a quelli soggetti a edilizia libera, permesso di costruire, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire.

Abolizione del certificato di agibilità in favore della "Segnalazione certificata di agibilità"

In sostituzione dell'attuale certificato di agibilità -da richiedere all'amministrazione competente- si prevede che sia l'interessato a presentare una "Segnalazione

certificata di agibilità" con il medesimo obiettivo di attestare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Restano uguali a quelle attualmente vigenti le casistiche in cui deve essere presentata la segnalazione certificata in commento. Con la segnalata modifica normativa si vorrebbe in pratica prendere atto della prassi ormai prevalente che non vede quasi mai materialmente rilasciato dalle amministrazioni il certificato di agibilità, ma vede lo stesso formarsi per silenzio assenso a seguito del decorso dei termini. Cambia leggermente il corredo documentale della segnalazione certificata di agibilità rispetto all'attuale richiesta del certificato. Sarà infatti necessario allegare:

- attestazione del DI o di altro professionista abilitato in ordine alla sussistenza delle condizioni;
- certificato di collaudo statico ex art. 67 del Dpr 380/2001 oppure, quando previsto, dichiarazione di regolare esecuzione (viene in proposito aggiunto un comma 8-bis all'art. 67 del Dpr 380/2001 ove si prevede che per interventi minori quali interventi di riparazione o interventi locali su edifici esistenti il certificato di collaudo statico sia sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione);
- dichiarazione di conformità alle norme in materia di barriere architettoniche;
- estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- dichiarazione dell'impresa installatrice in ordine alla conformità degli impianti ed alle loro condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, o in alternativa -quando previsto- certificato di collaudo degli impianti stessi.

Il nuovo testo è entrato in vigore l'11 dicembre 2016.

Servizio ad aziende e progettisti per costruire in acciaio

A partire da gennaio 2017 Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti) ha attivato il servizio tecnico "Costruire in acciaio" che fornisce consulenza specialistica, in ambito sia nazionale che comunitario ed internazionale, circa le problematiche operative tipiche di ciascuno dei processi specifici quali ad esempio:

- interpretazione del significato delle normative tecniche richiamate nei contratti ed analisi dei rischi e delle opportunità connesse al loro utilizzo (ad es.:

applicabilità del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, applicabilità della Direttiva Macchine 2006/42/CE, applicabilità della norma armonizzata EN 1090-1 o di altra norma armonizzata e condizioni di marcabilità dei prodotti, livello applicabile della norma EN ISO 3834, livello richiesto di competenze del Coordinatore di Saldatura in accordo alla norma EN ISO 14731, applicabilità dell'Eurocodice 3 per la progettazione strutturale e della normativa europea in generale per componenti destinati al mercato extra-UE, applicabilità della norma EN ISO 12944 per il

- trattamento superficiale di verniciatura, ecc.)
- ottimizzazione del progetto strutturale ai fini costruttivi (ad es.: differenziazione dei livelli di EXC, preparazione del doc. Specifica di Componente a supporto del progettista, minimizzazione di punti di criticità esecutiva quali formature a freddo o accessibilità delle giunzioni, individuazione dei metodi di controllo applicabili e dei relativi parametri di estensione e di accettabilità, ecc.)
 - valutazione della documentazione di controllo di fornitura dei prodotti costituenti e di subfornitura di servizi di trasformazione
 - individuazione delle criticità dei processi di trasformazione (taglio, formatura, foratura, saldatura, connessione bullonata, trattamento superficiale) e

- redazione del doc. Piano di Controllo della Fabbricazione
- individuazione delle criticità del processo di installazione in cantiere e redazione del doc. Piano di Controllo dell'Installazione.

Il servizio è rivolto a tutti gli operatori del settore "acciaio" ed in particolare alle aziende che acquistano componenti strutturali in acciaio (stazioni appaltanti, imprese generali di costruzione, imprese impiantistiche) o che realizzano componenti strutturali in acciaio (sia per l'impiego in opere civili che nel settore impiantistico-industriale) nonché ai progettisti di componenti strutturali in acciaio (sia per opere civili che per macchinari) e ai soggetti di controllo dei processi di Fabbricazione ed Installazione di componenti strutturali in acciaio.

Ricognizione dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni

E' disponibile dal 16 gennaio 2017, sul sito internet delle Entrate, l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni. L'Agenzia ricorda che i titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l'obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: se questo non è stato fatto entro il termine previsto del 30 novembre 2012, i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso. In mancanza, gli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Sanzioni ridotte per la regolarizzazione spontanea

La legge 214/2011 (cosiddetta "Salva Italia") ha previsto l'obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati. I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell'Agenzia, che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell'immobile, beneficiando di sanzioni ridotte. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino provvede autonomamente all'iscrizione in catasto, può beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264

ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo). A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell'Agenzia l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Quando l'accatastamento non è necessario

Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

L'elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

NUMERO 1.2016**IN PRIMO PIANO**

Le modifiche alla legge regionale 14/2002

OPERE PUBBLICHE

In Gazzetta la legge delega per la riforma degli appalti pubblici
Criteri ambientali minimi negli appalti di servizi e forniture
DI 210/2015 "Milleproroghe" principali termini prorogati
Sancito l'obbligo di segnalazione all'Anac di false dichiarazioni

GIURISPRUDENZA

Quando versare i contributi alla Cassa per attività non "tipiche"
La gara non può saltare perché manca la nomina del Rup
Alle Commissioni tecniche provinciali le liti sulle rendite catastali

AMBIENTE E SICUREZZA

Collegato ambientale 2016: novità per edilizia, appalti, ambiente

NORMATIVA TECNICA

Modulistica unica per l'edilizia e Relazione Tecnica di
Asseverazione

NUMERO 2.2016**IN PRIMO PIANO**

Le direttive vincolanti regionali e il Nuovo Codice degli appalti

OPERE PUBBLICHE

In Gazzetta ufficiale il testo definitivo del Nuovo Codice degli appalti
Compensazione prezzi dei materiali da costruzione 2015

GIURISPRUDENZA

Assolti datore di lavoro e RSPP per avere adottato tutte le cautele
Dalla Cassazione chiarimenti sul concetto di "ambiente di lavoro"
Negati i danni se non è stato esercitato il diritto di recesso
Motivazioni "stringenti" per il diniego di autorizzazione paesaggistica

AMBIENTE E SICUREZZA

La legge regionale sulle cadute dall'alto
La notifica preliminare per rischio di incidente rilevante
Il nuovo Regolamento UE sui dpi
Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

NORMATIVA TECNICA

Richiesta di deroga alle norme di prevenzione incendi

VARIE

Più tempo agli Ordini in materia di trasparenza
Nuove disposizioni su requisiti e conformità
Aggiornamento professionale ingegneri, ecco le nuove regole

NUMERO 3.2016**IN PRIMO PIANO**

Officina Italia. Progettiamo il cambiamento

OPERE PUBBLICHE

Linee guida e provvedimenti attuativi del Dlgs 50/2016

GIURISPRUDENZA

L'abuso in area vincolata va valutato a fine procedimento
L'equa distribuzione delle CTU va riferita al singolo Magistrato
Polizza professionale e clausole claims made

AMBIENTE E SICUREZZA

Certificazione e progettazione antincendio dopo il Dm 5.08.2011
Chiarimenti sul Fascicolo tecnico per la resistenza al fuoco

NORMATIVA TECNICA

La reazione al fuoco di materiali e prodotti da costruzione
Le sei parti dell'Eurocodice 8 per la progettazione delle strutture

VARIE

Aggiornamento professionale: nuove regole per gli ingegneri
Rendita catastale degli immobili ad uso produttivo

NUMERO 4.2016**IN PRIMO PIANO**

Il riconoscimento in ambito UE delle qualifiche professionali

OPERE PUBBLICHE

Qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici
Linee guida ANAC n. 1 su servizi di ingegneria e architettura

GIURISPRUDENZA

Il cantiere non è concluso se non terminate le opere edili
L'offerta va aperta in pubblico anche nelle procedure telematiche
Il nulla osta per interventi edilizi all'interno dei parchi naturali
Soccorso istruttorio "a pagamento" differenze con il Dlgs 50/2016

AMBIENTE E SICUREZZA

Dal Testo unico sulla sicurezza modifiche sui campi elettromagnetici
Le indicazioni della Protezione civile su raccolta e trasporto delle macerie

NORMATIVA TECNICA

Le norme UNI del 2015-2016 per la sicurezza antincendio

VARIE

Nuovi ammortizzatori sociali per i professionisti
Anticorruzione semplificata per gli Ordini professionali
L'Esperto in Gestione dell'Energia nei settori civile e industriale

NUMERO 5.2016**IN PRIMO PIANO**

Ristrutturazioni in zona sismica: responsabilità del direttore lavori

OPERE PUBBLICHE

Pareri di precontenzioso del nuovo Regolamento ANAC
Rating di legalità delle imprese: in cosa consiste e come richiederlo

GIURISPRUDENZA

Inizio dei lavori e scadenza del titolo abilitativo
Controlli antimafia sotto le soglie minime legislative
Rischio operativo nelle concessioni di costruzione e gestione

AMBIENTE E SICUREZZA

In vigore il Regolamento del sistema informativo (Sinp)
Controlli di prevenzione incendi per sorgenti di radiazioni mobili
Autorizzazione paesaggistica anche per piccoli fotovoltaici

NORMATIVA TECNICA

Campi elettromagnetici e valori di assorbimento degli edifici
L'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere

VARIE

Edifici vincolati, dal Cni il punto sulle competenze degli Ingegneri
Adduzione acqua, in lingua italiana le UNI EN 1420 e UNI EN 12897
Convenzione per consultazione e acquisto delle norme tecniche UNI

NUMERO 6.2016**IN PRIMO PIANO**

Il Responsabile del procedimento nel nuovo codice

OPERE PUBBLICHE

Linee guida e provvedimenti attuativi del Decreto legislativo 50/2016
Pubblicato il Dm che definisce le categorie superspecialistiche
Indirizzi generali di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

GIURISPRUDENZA

Aumento di volume per rinforzo dell'edificio e abuso edilizio
Validità del permesso di costruire in contrasto con le Norme tecniche
Sentenze 2016 su responsabilità penali per infortunio nelle scuole

AMBIENTE E SICUREZZA

Ricariche di fonti alternative nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni

NORMATIVA TECNICA

In vigore la nuova versione del testo unico dell'edilizia
Servizio ad aziende e progettisti per costruire in acciaio

VARIE

Ricognizione dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

Commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

acustica Nino Aprilis
ambiente Erica Blasizza e Andrea Brusadin
forense Erica Blasizza
formazione Nino Aprilis
giovani Sara Stivella
impianti Giuseppe Formaio e Stefano Lena
industria Stefano Lena e Fabio Braccini
lavori pubblici Nino Aprilis e Andrea Brusadin
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Andrea Trame e Fabio Braccini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

energia e ambiente Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Lucia Borgobello
industria Pierluigi Mezzini
ingegneri dell'informazione Piero Palumbo
ingegneri di sezione B Doris Guion
ingegneria della salute Massimo D'Antoni
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
mista ordine-università Stefano Barbina
parcelle Claudio Donada
sicurezza Massimo Csilino
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Antonio Nonino